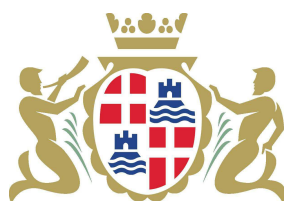


Delibera: 26 / 2015 del 19/05/2015



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

**REGOLAMENTO SULL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI O
ALTRE UTILITA' A ORGANISMI AVENTI FINALITA'
SOCIALI**

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e finalità	Pag. 3
Art. 2 – Competenze della Giunta	Pag. 3
Art. 3 – Destinatari	Pag. 4
Art. 4 – Modalità d'intervento	Pag. 4
Art. 5 – Iniziativa del Comune: pubblici avvisi	Pag. 4
Art. 6 – Iniziativa privata	Pag.5
Art. 7 - Affidamenti diretti di modica entità	Pag. 6
Art. 8 – Il progetto e i criteri di valutazione	Pag. 6
Art. 9 – Erogazioni in denaro	Pag. 7
Art. 10 – Concessioni di spazi in immobili	Pag. 7
Art. 11 – Obblighi di pubblicità	Pag. 8
Art. 12 – Obblighi di rendicontazione	Pag. 8
Art. 13 – Obblighi di garanzia	Pag. 9
Art. 14 – Divieti	Pag. 9
Art. 15 – Disposizioni transitorie	Pag. 9

Delibera: 26 / 2015 del 19/05/2015

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i., disciplina i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi o altre utilità finanziarie, economiche o patrimoniali a persone giuridiche o altri organismi associativi, per lo svolgimento di attività con finalità sociali, assistenziali e di promozione della salute.
2. Per contributo o altra utilità si intende qualsiasi vantaggio finanziario, economico e patrimoniale disposto dall'Amministrazione comunale a favore di organismi che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. Il contributo o altra utilità assume le seguenti forme:
 - a) erogazione di denaro;
 - b) riduzione dell'ammontare di un obbligo di pagamento;
 - c) fruizione agevolata di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune;
 - d) concessione di spazi all'interno di un immobile comunale.
4. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai corrispettivi per prestazioni di servizi svolte da terzi a favore del Comune, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico;
 - b) agli organismi aventi finalità politica o sindacale.

ART. 2 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, degli indirizzi del Consiglio e sulla base degli stanziamenti di bilancio, stabilisce annualmente:
 - a) la percentuale dei contributi o altra utilità, tra un minimo ed un massimo, da destinare a iniziative del Comune e a iniziativa privata, secondo le modalità di intervento di cui al successivo art. 4;
 - b) la quota di contributi o altre utilità da destinare a ciascun settore di attività del Servizio Politiche Sociali;
 - c) gli eventuali limiti minimi e massimi dei contributi e altre utilità percepibili da ciascun organismo, in riferimento a ciascun settore di attività del Servizio Politiche Sociali;
 - d) le norme di attuazione della modalità di intervento, la ripartizione dei contributi, la definizione ed attuazione degli altri principi e criteri per la valutazione dei progetti di cui all'art. 8 del presente regolamento, dandone pubblicità nel sito istituzionale del Comune.
 - e) la percentuale massima dell'ammontare della quota del relativo capitolo di bilancio da erogare quale anticipazione;
 - f) gli strumenti di garanzia che i concessionari di beni immobili e mobili registrati devono rilasciare per garantire integrità e correttezza nell'uso del bene.

Delibera: 26 / 2015 del 19/05/2015

ART 3 - DESTINATARI

1. Sono destinatari dei contributi o delle altre utilità gli organismi associativi, titolari o non titolari di personalità giuridica, che svolgono attività e iniziative senza fini di lucro all'interno del territorio cittadino, riguardanti persone dimoranti nel territorio cagliaritano.
2. Per concorrere all'ottenimento dei contributi o delle altre utilità, è necessario che gli organismi di cui al comma precedente risultino costituiti da non meno di due anni, tenendo conto della data di pubblicazione dell'avviso, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), ovvero dalla data di presentazione dell'istanza, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), e abbiano codice fiscale o partita IVA.
3. Il contributo o altra utilità è concessa solo per lo svolgimento di attività per le quali il beneficiario abbia già consolidata esperienza, di durata almeno biennale, documentata nel suo curriculum.
4. E' accordata preferenza a organismi con sede operativa in Cagliari.

ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Il Comune eroga i contributi e le altre utilità sulla base di specifici progetti, la cui selezione avviene secondo le seguenti modalità d'intervento:
 - a) su iniziativa comunale, tramite avvisi pubblici specifici, di cui al successivo art. 5;
 - b) su iniziativa privata, accogliendo le domande che organismi autonomamente indirizzano al Comune;
 - c) con affidamento diretto, per interventi di modica entità, in presenza di specifiche esigenze.

ART 5 - INIZIATIVA DEL COMUNE: PUBBLICI AVVISI

1. Il Comune, sulla base delle risorse disponibili, predispone gli avvisi pubblici di cui alla lett. a) dell'art. 4, in riferimento a specifici settori e attività, definendo l'ambito e le caratteristiche delle attività da sostenere e chiedendo l'adesione degli organismi terzi, selezionati con procedure comparative.
2. Attraverso il pubblico avviso il Comune descrive le esigenze cui intende dare risposta, gli organismi cui ci si rivolge, il tipo di progetto da promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, l'ammontare del concorso economico che

Delibera: 26 / 2015 del 19/05/2015

il Comune assume a suo carico, e quello a carico del privato.

3. Il pubblico avviso può prevedere l'individuazione di un numero indefinito o di un numero specifico di beneficiari, anche con riferimento a determinate realtà territoriali ed ambiti di intervento.

4. Il pubblico avviso può riguardare anche l'avvio di attività di partnership, che prevedano la coprogettazione per la realizzazione di specifici interventi, in relazione ai quali la partecipazione dell'Amministrazione comunale assume la forma del contributo economico o altra utilità.

5. Nel caso di pubblici avvisi destinati ad un singolo progetto, i contributi o altre utilità sono interamente assegnati al progetto con il punteggio di valutazione più elevato.

6. Nel caso di pubblici avvisi destinati ad un numero limitato e predefinito di progetti, i contributi o altre utilità sono assegnati a quei progetti che conseguono il punteggio di valutazione più elevato. L'ammontare di ciascun contributo e altra utilità dipende sia dal punteggio assegnato, sia dall'ammontare richiesto.

7. Nel caso di selezione verso una pluralità indefinita di beneficiari, i contributi o altre utilità sono assegnati a tutti i progetti che risultano idonei, e l'ammontare di ciascun contributo e altra utilità dipende sia dal punteggio assegnato, sia dall'ammontare richiesto.

8. Non sono in ogni caso ammessi a contributo o altra utilità i progetti che conseguano un punteggio inferiore al 60% del punteggio massimo ottenibile.

ART. 6 - INIZIATIVA PRIVATA

1. In caso di iniziativa privata, di cui alla lett. b) dell'art. 4, sulla base degli stanziamenti disponibili, è compito del Servizio Politiche Sociali indicare i termini di presentazione delle domande, i contenuti essenziali delle stesse e dei progetti allegati, i termini per l'erogazione dei contributi o altre utilità e le eventuali cause di decadenza, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Le domande dei privati devono avere ad oggetto la realizzazione di progetti con specifiche finalità sociali, assistenziali e di promozione della salute, proprie dell'area di attività del richiedente.

3. Non sono considerate idonee le domande che fanno riferimento ad attività sportive o manifestazioni culturali, di competenza di altri Servizi comunali.

4. Non sono considerate ammissibili le domande riguardanti attività per le

Delibera: 26 / 2015 del 19/05/2015

quali è stato già concesso un contributo o altra utilità da altro Servizio Comunale, nell'anno di presentazione della stessa domanda. Quest'ultima obbligatoriamente indica le richieste di contributo o altra utilità presentate ad altri Servizi comunali e altre pubbliche amministrazioni.

5. I contributi o altre utilità sono assegnati a tutti i progetti risultati idonei. L'ammontare di ciascun contributo e altra utilità dipende sia dal punteggio assegnato, sia dall'ammontare del contributo richiesto.

6. Non sono in ogni caso ammessi a contributo o altra utilità i progetti che conseguano un punteggio inferiore al 60% del punteggio massimo ottenibile.

ART 7 - AFFIDAMENTI DIRETTI DI MODICA ENTITÀ

1. Sono erogati contributi o altre utilità ad affidamento diretto del Servizio Politiche sociali, ai sensi della lett. c) dell'art. 4, per interventi di importo pari o inferiore a € 500,00.

2. I contributi o altre utilità di cui al comma 1 sono ammessi nei limiti del 10% dell'ammontare degli stanziamenti di bilancio riconducibili all'oggetto del presente regolamento.

3. I contributi o altre utilità devono essere erogati a ciascun organismo beneficiario per non più di una volta all'anno, sulla base di un progetto finalizzato a ridurre l'esclusione sociale.

ART. 8 – IL PROGETTO E I CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Ciascuna domanda di contributo o altra utilità di cui al presente regolamento è accompagnata da un dettagliato progetto, specificante obiettivi, tempi di realizzazione, risorse da utilizzare, con la specificazione delle risorse richieste al Comune di Cagliari e ad altri organismi pubblici e privati.

2. La valutazione del progetto deve fondarsi su criteri di valutazione relativi alla rilevanza sociale dello stesso, nonché alla qualità del medesimo, alla solidità e affidabilità dei destinatari dei contributi o altre utilità, o ad altri aspetti individuati dalla Giunta comunale attraverso la deliberazione di cui all'art. 2 .

3. Le domande di contributo o altre utilità sono valutate dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali, che si avvale di una Commissione interna, composta anche dal personale dei settori, aree di attività o unità territoriali del Servizio Politiche Sociali.

Delibera: 26 / 2015 del 19/05/2015

4. Non sono ammissibili richieste di contributi o altre utilità che fanno generico riferimento alle finalità del beneficiario o al complesso delle attività da esso svolte.

ART. 9 - EROGAZIONI IN DENARO

1. Quando il contributo e altra utilità consiste nell'erogazione in denaro, quest'ultima, nel rispetto dei vincoli di bilancio, è proporzionata sia al punteggio assegnato alla domanda, sia all'ammontare del contributo richiesto, nei limiti minimi e massimi stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 2.

2. L'erogazione di una somma di denaro deve essere destinata allo svolgimento di attività o iniziative specifiche, in relazione alle quali la percentuale di copertura della spesa, stabilita dallo stesso provvedimento di erogazione del contributo, non può superare il limite massimo dell'85%.

3. A fronte di situazioni di particolare rilevanza sociale, quali emergenze umanitarie e sostegno alle situazioni di povertà estreme, correlate a obiettivi e programmi della stessa Amministrazione, con debita motivazione, qualora l'Amministrazione assuma il ruolo di soggetto promotore, può essere disposta la concessione di contributi in misura percentuale superiore all'85% dei costi dell'iniziativa privata, purché inferiore al 100%, sulla base delle norme di definizione e attuazione contenute nella deliberazione della Giunta di cui all'art. 2 del presente regolamento.

4. Se per la medesima iniziativa progettuale sono stati richiesti contributi o altre utilità ad altri organismi pubblici, oltre che al Comune di Cagliari, l'ammontare complessivo dell'intervento pubblico non può in alcun caso determinare il superamento del costo complessivo della stessa iniziativa progettuale. Se necessario, l'ammontare del contributo o altra utilità a carico del Comune di Cagliari è conseguentemente ridotto.

ART. 10 – CONCESSIONE DI SPAZI IN IMMOBILI

1. Se il contributo o altra utilità consiste nella concessione di spazi in immobili comunali, è cura del Servizio Politiche Sociali determinare il valore economico dell'attività progettuale dell'organismo privato.

2. Il valore di cui al comma 1 è ridotto, in tutto o in parte, sulla base del valore d'uso di mercato dello spazio in immobile comunale, determinato dal Servizio Patrimonio, con conseguente obbligo, in capo all'organismo beneficiario del contributo o altra utilità, del pagamento dell'eventuale somma residua, a titolo di canone d'uso.

Delibera: 26 / 2015 del 19/05/2015

ART. 11 - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

1. I beneficiari di un contributo o altra utilità hanno l'obbligo di rendere nota la loro concessione da parte del Comune, se compatibile con la natura degli stessi contributi o altra utilità. A questo scopo, nell'eventuale materiale pubblicitario inerente all'attività o al bene connesso al contributo o altra utilità riconosciuti dal Comune, i beneficiari inseriscono la dicitura "Con il contributo del Comune di Cagliari", e il riferimento all'Assessorato competente in materia.

ART. 12 – LA RENDICONTAZIONE

1. I beneficiari di un contributo o altra utilità del Comune, ai fini della liquidazione delle somme, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di rendicontazione formulata dal Servizio Politiche Sociali, hanno l'obbligo di presentare, a pena la decadenza:

- a) un prospetto finanziario, specificante il complesso delle entrate e delle uscite inerenti all'attività finanziata;
- b) una relazione esplicativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, specificante la loro rispondenza al progetto approvato, nonché le modalità di pubblicizzazione del contributo o altra utilità comunale;
- c) i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute. Sugli originali di questi documenti sono apposte, a cura del beneficiario, la dicitura "Con il contributo del Comune di Cagliari", nonché la specificazione degli estremi dell'atto di concessione del contributo o altra utilità (determinazione n. ____ del ____);
- d) la restante documentazione richiesta dagli uffici contabili e finanziari del Comune.

2. E' cura del Servizio "Politiche Sociali" specificare ulteriormente gli obblighi di rendicontazione, nonché chiarire le spese ammissibili al finanziamento comunale, tenendo conto delle indicazioni degli uffici contabili e finanziari del Comune.

3. Sono considerate comunque ammissibili le spese connesse e pertinenti al progetto in base al quale è stato erogato il contributo o altra utilità, comprese le spese per beni alimentari, per pasti e altri beni primari, quando esse coinvolgono soggetti in condizione di bisogno economico e sociale.

4. Non sono comunque ammesse le spese di rappresentanza, per liberalità, per rimborsi spese personali di amministratori, dirigenti, soci del soggetto beneficiario o personale dipendente, ricevimenti ed incontri conviviali, omaggi, acquisti di beni durevoli.

5. Nel caso di rendicontazione di ammontare inferiore rispetto al costo del progetto finanziato, il contributo o utilità concessa è proporzionalmente ridotto. L'amministrazione può valutare di redistribuire le conseguenti economie in proporzione tra i progetti già finanziati, o rimetterle ad avviso pubblico per erogazione di nuovi contributi o altre utilità.

Delibera: 26 / 2015 del 19/05/2015

ART. 13 - OBBLIGHI DI GARANZIA

1. Nel caso in cui i contributi o le altre utilità, per giustificate ragioni, sono erogati prima dello svolgimento delle attività alle quali sono destinati, l'organismo beneficiario ha l'obbligo di produrre adeguata polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi assunti e delle somme ricevute.
2. Ai soggetti a favore dei quali sono concessi spazi in immobili comunali, ovvero beni mobili registrati è richiesta adeguata polizza assicurativa inerente la responsabilità civile verso terzi nell'uso dello stesso bene.

ART. 14 – DIVIETI

1. Non sono erogati contributi o riconosciute altre utilità a soggetti che abbiano esposizioni debitorie, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Cagliari.
2. Non possono essere destinatari di contributi o altre utilità gli organismi che hanno contenziosi in essere col Comune di Cagliari, in materia di canoni concessori, o che occupino senza titolo immobili comunali in presenza di richiesta di rilascio, alla data di presentazione della richiesta di contributo o altra utilità.

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. E' cura del Servizio Politiche Sociali valutare la rilevanza sociale dell'attività svolta dai detentori, ai sensi dell'art. 8, in relazione agli immobili assegnati dall'Amministrazione allo stesso Servizio, già detenuti da terzi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con termine di detenzione già scaduto o in prossimità di scadenza,
2. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, la detenzione è concessa per il termine massimo ulteriore di un anno, individuando d'intesa con il servizio Patrimonio i canoni concessori e con l'impegno del beneficiario al rilascio dell'immobile al termine della concessione.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, si applicano le norme del presente regolamento.